

Studio Legale
Visentin Biolo Giordano
Associazione professionale

Avv. Marta Visentin
Patrocinante in Cassazione
e al Trib. Ecclesiastico Triveneto

Avv. Stefano Giordano
Patrocinante in Cassazione
e al Trib. Ecclesiastico Triveneto

Avv. Massimo Biolo
Patrocinante in Cassazione

Spinea 27 luglio 2015

Fism Nazionale

Via email

Breve nota sulle recentissime sentenze di Cassazione in materia di ICI.

Metto a disposizione questo scritto per gli usi che la Federazione vorrà farne.

Le sentenze di Cassazione 14225 e 14226 pubblicate lo scorso 8 luglio escludono l'applicabilità dell'esenzione ICI ad una scuola pubblica paritaria non lucrativa in ragione della presunta natura commerciale delle modalità con la quale la medesima svolge le sue pubbliche funzioni.

Pur vertendosi in materia ICI per avvisi di liquidazioni afferenti gli anni 2004-2009 la suprema Corte ha scelto di utilizzare a fini di motivazione della decisione la normativa intervenuta nel 2012 da parte del Governo Monti per superare i sollevati dubbi di non conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato della disciplina delle esenzioni in materia di imposta comunale sugli immobili.

La Corte fa menzione dell'art. 91 bis del DL 1/2012 che aveva esteso l'esenzione limitatamente alle attività seppure fiscalmente commerciali ma svolte con modalità non commerciali. Il richiamo normativo è però del tutto incompleto: manca, ed è grave, il DM 200/2012. Il quale ha decritto con efficacia e pignoleria quando un'attività didattica anche di natura fiscalmente commerciale è svolta con modalità non commerciali.

Art. 4.3

Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: a) l'attività è paritaria rispetto a

quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Inoltre nel modello di istruzioni delle dichiarazioni dei redditi derivanti da attività fiscalmente commerciali degli enti non commerciali, viene specificato con chiarezza mediante il rinvio al seguente indirizzo web:

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/scuola-non-statale-/imutasi>
(vedasi il mio articolo dal titolo "Quota capitaria e costo standard come motori della buona scuola" su **PIB, Prima i bambini**, pubblicazione bimestrale della Federazione Italiana Scuole Materne, del giugno 2015), ai fini della determinazione del costo medio studente (che non è ancora il costo standard ma ne è il progenitore) ai fini della definizione del costo medio studente per stabilire la modalità non commerciale dell'attività didattica.

In sostanza si stabilisce che se il corrispettivo medio è inferiore o uguale al costo medio per studente significa che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e quindi non è assoggettabile ad imposizione IMU.

Di tutto questo apparato normativo non vi è traccia nelle motivazioni della Corte di Cassazione.

Si è saltato a piè pari e pure frettolosamente, nelle motivazioni in parola, tutto lo sforzo fatto dal legislatore al fine di definire come un'attività economica, secondo la definizione del diritto europeo, possa essere svolta con modalità non commerciale e cioè fuori da un mercato e quindi fuori da un contesto di concorrenza. Le scuole paritarie pubbliche non lucrative certamente operano fuori dal mercato atteso semmai che lo spazio concorrenziale è interesse delle scuole private. Le scuole pubbliche paritarie fanno servizio pubblico e lo fanno proprio laddove il pubblico statale non arriverebbe mai. Lo fanno per bambini ricchi e bambini poveri. Per bambini cristiani e musulmani. Lo fanno per tutti i bambini. Di qui la necessità, tornando al caso di specie, che vi sia una corretta pronuncia da parte della Commissione Tributaria Regionale della Toscana cui la Cassazione ha rinviato il giudizio che dovrà decidere definitivamente la vicenda tutta da valutarsi nell'ambito della visione europea.

In verità è proprio la visione europea che detta la soluzione di fondo: lo Stato si accolla il pagamento di tutto il servizio

pubblico, compreso quello paritario, mediante la individuazione del costo standard in materia di servizi pubblici essenziali quale appunto è quello dell'istruzione e con la conseguente determinazione e attribuzione della quota capitaria (ora prevista della delega di cui al comma 185 della L. 107/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") per studente da conferirsi a tutti gli istituti scolastici pubblici e quindi anche a quelli paritari.

Con viva cordialità.

Avv. Stefano Giordano
Consigliere Nazionale FISM

Le informazioni contenute in questo fax sono strettamente riservate al destinatario sopra indicato. Se avete ricevuto per errore il presente fax, vi preghiamo di avvertirci immediatamente per telefono e ritomarci l'originale. Vi informiamo che la divulgazione, riproduzione o uso di tali informazioni è severamente proibita.